



**CORTE D'APPELLO
DI MILANO**



**TRIBUNALE ORDINARIO
DI MILANO**



OSSERVATORIO
SULLA GIUSTIZIA
CIVILE
DI MILANO



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

La Corte d'Appello di Milano, nella persona del Dott. Giuseppe Ondei, e del Presidente della relativa Sezione Minori, Persone e Famiglia, Dott. Fabio Laurenzi

e

il Tribunale di Milano, nella persona del Presidente Dott. Fabio Roia, e della Presidente della relativa Sezione Famiglia, Dott.ssa Anna Cattaneo

e

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, nella persona del Presidente Avv. Antonino La Lumia

e

l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, nella persona dell'Avv. Mariagrazia Monegat

considerato che

è comune interesse delle parti ricercare delle linee guida nella determinazione delle spese extra assegno di mantenimento per i figli minori, i figli maggiorenni non economicamente indipendenti e per i figli con disabilità, nel momento della separazione dei genitori

ritenuto che

la diffusione di una prassi condivisa possa risolvere o quantomeno limitare le ragioni del conflitto nel momento della crisi familiare

approvano le seguenti

LINEE GUIDA SPESE EXTRA ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER FIGLI MINORI E FIGLI MAGGIORENNI NON ECONOMICAMENTE INDIPENDENTI O CON DISABILITÀ

Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore, quando si tratta di decisioni di "maggior interesse", devono essere sempre concordate dai genitori salvo che ci sia un affidamento esclusivo. In caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori.

L'assegno di mantenimento periodico posto a carico di un genitore a favore dell'altro è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e del maggiorenne non autonomo economicamente. Devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi, tassa spazzatura, spese condominiali, di gestione dell'immobile comprese quelle per la pulizia), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.

Nei casi in cui per ragioni oggettive risulti difficoltoso per il genitore con cui vive prevalentemente il figlio ottenere il consenso dell'altro genitore ovvero ottenere il rimborso, l'assegno di mantenimento periodico può essere onnicomprensivo delle spese extra assegno ordinariamente previste per l'educazione, la crescita e la cura del figlio. In ogni altro caso, ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento



CORTE D'APPELLO
DI MILANO



TRIBUNALE ORDINARIO
DI MILANO



OSSERVATORIO
SULLA GIUSTIZIA
CIVILE
DI MILANO



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:

- **spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:** a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico; f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- **spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:** a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico; d) farmaci omeopatici;
- **spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:** a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato; e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico; i) mensa scolastica
- **spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:** a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati; e) alloggio presso la sede universitaria.
- **spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:** a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- **spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:** a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli; i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).

FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024

Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti; b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche; c)



**CORTE D'APPELLO
DI MILANO**



**TRIBUNALE ORDINARIO
DI MILANO**



OSSERVATORIO
SULLA GIUSTIZIA
CIVILE
DI MILANO



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

abbigliamento e calzature su misura ove necessario; d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici; e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione; f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo; g) frequenza di centri diurni; h) veicoli anche modificati di costante utilizzo; i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli; l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.

MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE

Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.

Il genitore anticipatorio delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.

Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.

Milano, giugno 2025

Il Presidente della Corte d'Appello
Dott. Giuseppe Ondei

GIUSEPPE ONDEI
MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
05.06.2025
15:25:15
GMT+01:00

Il Presidente del Tribunale
Dott. Fabio Roia

FABIO ROIA
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
06.06.2025
08:21:15
GMT+00:00

Il Presidente della sezione 5[^] Corte d'appello
Dott. Fabio Laurenzi

LAURENZI FABIO
MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
05.06.2025
15:33:05
GMT+01:00

La Presidente della sezione 9[^] civile del Tribunale
Dott. Anna Cattaneo

ANNA
CATTANEO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
10.06.2025
13:34:27
GMT+02:00

Il Presidente Ordine Avvocati Milano
Avv. Antonino La Lumia

Firmato digitalmente da:
Antonino La Lumia
Data: 10/06/2025 14:08:49

Osservatorio sulla Giustizia civile
Avv. Mariagrazia Monegat

MARIAGRAZIA
MONEGAT
AVVOCATO
10.06.2025
14:30:27
GMT+02:00

